

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS

La presente polizza è stipulata tra

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano, 4
36015 Schio (VI)

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31 12 2018
Alle ore 24.00 del : 31 12 2020

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni : 31 12

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Revisione del prezzo
- Art.7 Recesso
- Art.8 Modifiche dell'assicurazione
- Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.10 Oneri fiscali
- Art.11 Foro competente
- Art.12 Interpretazione del contratto
- Art.13 Ispezione delle cose assicurate
- Art.14 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.17 Coassicurazione e delega
- Art.18 Consulente
- Art.19 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3/A RISCHI COPERTI DANNI DIRETTI

- Art.1 Forma di copertura
- Art.2 Oggetto della copertura
- Art.3 Esclusioni
- Art.4 Enti esclusi

SEZIONE 3/B RISCHI COPERTI GUASTI MACCHINE

SEZIONE 3/C RISCHI COPERTI DANNI INDIRETTI

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione
- Art.2 Esclusioni
- Art.3 Delimitazione dell'Assicurazione

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1 Spese di demolizione e sgombero
- Art.2 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.3 Spese peritali
- Art.4 Ricorso terzi
- Art.5 Rottura di vetri e cristalli
- Art.6 Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiatura elettroniche
- Art.7 Materiali refrattari e filtri
- Art.8 Fenomeno elettrico
- Art.9 Maggiori costi
- Art.10 Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine
- Art.11 Grandine su fragili
- Art.12 Spese ricerca del danno
- Art.13 Parificazione ai danni da incendio

Art.14	Oneri di urbanizzazione – Vincoli autorità
Art.15	Furto, rapina estorsione di valori
Art.16	Furto, rapina estorsione del contenuto
Art.17	Portavalori
Art.18	Crollo e collasso strutturale dei fabbricati
Art.19	Neve e ghiaccio
Art.20	Gelo
Art.21	Eventi socio-politici ed Atti di terrorismo e Sabotaggio
Art.22	Eventi atmosferici
Art.23	Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Art.24	Ricostruzione archivi
Art.25	Prolungamento del periodo di inattività
Art.26	Interruzione da parte delle Autorità Civili
Art.27	Interdipendenza da Fornitori e clienti
Art.28	Perdite conseguenti ad impedimento di accesso
Art.29	Interruzione fornitura di acqua, gas e utilities in genere
Art.30	Prolungamento del periodo di indennizzo
Art.31	E-risk
Art.32	Parco Veicoli
Art.33	Revisione di impianti di turbine a vapore
Art.34	Trasformatori ed alternatori

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei periti
Art.5	Operazioni peritali
Art.6	Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno
Art.7	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.8	Leeway Clause
Art.9	Limite massimo di indennizzo
Art.10	Pagamento dell'indennizzo
Art.11	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.12	Compensazione fra partite
Art.13	Anticipo indennizzi
Art.14	Rinuncia alla rivalsa

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • la Società Contraente; • eventuali altri soggetti terzi proprietari dei beni assicurati
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno liquidabile che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno liquidabile che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Danni materiali:	Distruzione o danneggiamento di beni fisicamente determinati
Danno liquidabile:	Danno determinato in base alle Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Enti assicurati:	I beni, collaudati e pronti all'uso, che sono oggetto dell'assicurazione, ovvero: Macchinario Macchine ed impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano il naturale completamento, elaboratori ed impianti

di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle macchine e degli impianti e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, attrezzi, utensili, impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, igienici, termici, elettrici, di estinzione e di allarme, di misura di condizionamento, di segnalazione, comunicazione e illuminazione, scorte relative ad impianti e macchine, attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.

Contenuto

Quanto contenuto nei fabbricati, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali.

Fabbricato

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrato, e tutte le parti ed opere murarie ed edili in genere (quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: ciminiera, camini, cunicoli, passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, etc.) con l'esclusione di quanto compreso nella definizione precedente di "macchinario".

Apparecchiature elettroniche

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte. Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente, apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza centrali anche se all'esterno per naturale destinazione, reti wi-fi, ripetitori, ecc. I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte

Apparecchi ad impiego mobile

Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati e/o utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili,

	<p>impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile</p> <p>Merci Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, lubrificanti, combustibili, imballaggi e materiale in genere da imballo, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, (compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali) ed esclusi esplosivi.</p> <p>Nel caso in cui una determinata cosa o un determinato ente non trovasse precisa collocazione o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, detta cosa o bene vengono attribuiti alla voce "Macchinario";</p> <p>Rete teleriscaldamento Condutture interrate e non, pozzetti ed in generale quant'altro a completamento e servizio della rete, con esclusione di quanto rientrante nella definizione di "Fabbricati".</p> <p>Parco veicoli Veicoli a motore e non per il trasporto, sia pubblico che privato, di persone e/o cose, compresi i rimorchi. Sono compresi nella presente definizione oltre ad autobus, autovetture, motocicli, anche gli escavatori, i semoventi e gli autocarri, comunque attrezzati, nonché mezzi di locomozione terrestre non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente</p>
Collaudo dei fabbricati:	Il controllo e la verifica della rispondenza delle opere civili a tutte le norme vigenti ed a tutti i documenti che fanno parte integrante del contratto di appalto e delle relative prescrizioni tecniche, con l'accettazione da parte dell'Assicurato delle stesse senza riserva alcuna
Collaudo del macchinario:	Il controllo e la verifica degli impianti, dei macchinari e dei relativi componenti in condizioni di carico e funzionamento - con introduzione di materie prime o di altri materiali e sistemi di processo - analoghe a quelle di esercizio o, nel caso, di motori e generatori elettrici, trasformatori, convertitori o rettificatori con allacciamento alla rete o ad altro circuito di carico, con l'accettazione da parte dell'Assicurato degli stessi senza riserva alcuna
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: <ul style="list-style-type: none">• i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;• i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Eventi Socio-politici:	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.

Atto vandalico:	Atto violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri;
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi Atmosferici:	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, vento, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti:	Dispersione del liquido posto in impianti, serbatoi, vasche e silos causato da rottura accidentale nonché fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici; spargimento d'acqua a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana;
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibilità:	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Stabilimenti:	Tutti gli immobili o gli insediamenti recintati (termovalorizzatori, depositi, ecc.) dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile;
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Furto con destrezza:	Furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine e che prevede, nel momento in cui il reato viene posto in essere, la presenza contemporanea del soggetto che subisce il reato e del soggetto che lo commette
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei

	locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Fenomeno Elettrico :	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
Costo variabile della produzione venduta:	Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza fra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali, sommata all'acquisto delle materie, ai costi per personale, per consumi energetici, per manutenzione, per lavorazione presso terzi, per trasporti, per imballaggi e per altri costi industriali variabili connessi con l'attività produttiva
Margine di contribuzione:	Differenza tra i ricavi di vendita e il costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio approvato
Franchigia temporale:	I giorni di inattività totale o parziale degli Enti assicurati a partire dalle ore 24,00 del giorno di denuncia del Sinistro, che restano a carico dell'Assicurato, indicati nella scheda di Polizza
Periodo di indennizzo:	Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata nella scheda di Polizza, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro
Ricavi di vendita:	Quanto pagato a pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolto nel luogo dichiarato indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA
Somma assicurata (MDC):	Cifra indicata a tale titolo in polizza e che relativamente al Margine di Contribuzione non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio dell'esercizio approvato

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

L'attività del Contraente e delle altre società assicurate riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi:

La gestione del ciclo dei rifiuti, che a puro titolo esemplificativo, include:

1. la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e le lavorazioni successive di rifiuti in genere;
2. lo smaltimento dei rifiuti raccolti direttamente o ricevuti da terzi;
3. la gestione di discariche e di impianti di smaltimento di rifiuti in genere;

nonché qualsiasi altra attività risultante dal certificato C.C.I.A.A.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti, Società o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in

locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 – Variazioni del rischio e relative dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati (Buona Fede).

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi centoventi giorni prima della suddetta scadenza

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto purché la Società Assicuratrice abbia provveduto a presentare, direttamente o per il tramite del broker, il DURC aggiornato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme

le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art.5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- A. per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- B. per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto A del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando per la nuova annualità le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

- C. Relativamente alla somma assicurata relativa ai danni indiretti il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo il margine di contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare:

- una perdita di esercizio per la seconda volta consecutiva, ovvero;
- una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 10% di quest'ultima,

emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento;
- d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, corretta, di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, corretta, di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni trascorso il quale la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 200%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

Art.7 - Recesso

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex, PEC o simili) indirizzata alla Società.

Art.10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art.12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.13 - Ispezione delle cose assicurate

Tutti gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni, tecniche e funzionali, conformi al loro uso e alla loro destinazione secondo le vigenti norme Ministeriali o di altro genere che riguardino il funzionamento e le verifiche degli enti assicurati. Detti enti non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o essere sottoposti a tormenti che creino sollecitazioni anormali e superiori a quelle tecnicamente consentite.

La Società in qualsiasi momento ha diritto di procedere, direttamente o per mezzo di suoi incaricati, alla visita degli enti assicurati ed alla ispezione dei libri contabili; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art.14 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri, fino a loro completa definizione, così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di ogni informazione utile all'identificazione dell'evento (data accadimento, numero del sinistro, nominativo del Terzo reclamante, data di chiusura / liquidazione della pratica).

Art.17 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra diverse Società Coassicuratrici indicate nel riparto del premio, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.18 – Consulente

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Curtis Srl, con sede legale in Treviso, Rivale Castelvechio, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000487552, consulente incaricato dal Contraente per la gestione del contratto.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Curtis Srl, e in particolare:

- Il Consulente provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Consulente.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Consulente, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Consulente, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Consulente si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Consulente. La Società provvederà anche all'emissione

dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Consulente.

- In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Consulente provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il Consulente provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Consulente il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Consulente qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Art.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3/A RISCHI COPERTI DANNI DIRETTI

Art.1 – Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 4 ed alla Sezione 6 (Art.1).

Art.2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento compreso il terremoto, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile

Art.3 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- a) da rapina, furto o tentativo di furto, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo o tentativo di scippo ed appropriazione indebita; sono invece assicurati i danni da fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti
- b) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- c) conseguenti a collaudo, intenzionale sovraccarico o ad esperimenti che comportino imposizioni di condizioni anormali. La verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata "collaudo" o "esperimento";
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; sono comunque escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- e) attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza, o che comunque avrebbero dovuto esserlo con l'uso della normale diligenza, al Contraente e/o all'Assicurato, e non vennero resi noti alla Società;
- f) causati da contaminazioni radioattive, chimiche e biologiche nonché dovuti a contaminazione da amianto, funghi e/o muffe tossiche;
- g) causati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato o dei loro Rappresentanti legali. La Società risponde invece per i danni, indennizzabili a termini della presente Polizza, anche quando conseguenti a colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei loro Rappresentanti legali nonché di quelli causati da dolo dei dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato;
- h) alle merci dovuti ad uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, errori di lavorazione e/o impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità e/o titolo, vizio di prodotto, colore o peso, umidità, brina e condensa, smog, stitlicidio, siccità, muffe, funghi, batteri, insetti, vermi, roditori o altri animali, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, malattia, contaminazione, mescolamento con altre merci, cose o sostanze, deterioramento, decomposizione, marcescenza in genere, anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione, interruzione di reazioni termiche o isotermiche salvo che ne derivi un altro danno indennizzabile a termini della presente Polizza;
- i) ai cavidotti dovuti a roditori o altri animali, se non protetti da apposita guaina metallica;
- j) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, crivelli, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; a catalizzatori, filtri,

- fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- k) dovuti a deperimento, usura o logorio causato dal naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche, depositi, rottura graduale, erosione, attacco da acidi, scalfitture di superfici verniciate o lucidate, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
 - l) per aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze, impedimento all'uso e forzata inattività, multe, penali;
 - m) dovuti a danneggiamento o distruzione degli enti assicurati o qualunque altra relativa spesa, verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - n) conseguenti a guerra, invasione, atti di una potenza nemica, ostilità od operazioni belliche (vi sia o meno dichiarazione di guerra), guerra civile, occupazione militare o usurpazione di potere; conseguenti ad ammutinamento, rivoluzione, insurrezione, ribellione, cospirazione, azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto; conseguenti a confisca, requisizione o distruzione o danneggiamento per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità pubblica; restando sempre a carico dell'Assicurato l'onere della prova che i danni non ebbero alcun rapporto con i richiamati eventi;
 - o) di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata ma che non siano connessi con altri danni indennizzabili;
 - p) per crollo e collasso strutturale di fabbricati conseguente ad errori di progettazione, di calcolo, difetti di fusione, vizi di materiale e costruzione;
 - q) da solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
 - r) da trascinarsi di detriti e/o materiali vari non trattenuti da griglie e filtri in genere di tubazioni/condotte, comprese le conseguenti spese per le operazioni di ripulitura, salvo che per i danni derivanti da tali avvenimenti ad altre cose assicurate;
 - s) dovuti a difetti di rendimento;
 - t) dovuti a normali assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di macchinari e/o fabbricati, salvo che non siano la conseguenza di eventi non altrimenti esclusi che abbiano interessato anche altre cose assicurate;
 - u) causati da impiego di esplosivi in genere, da lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, sottomurazione e ristrutturazione strutturale dei fabbricati;
 - v) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; accaduti in occasione di spostamenti dal luogo di installazione originario nonché di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza, salvo che per le cose mobili;
 - w) per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
 - x) a seguito di ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e macchinario inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere.
 - y) indiretti di qualsiasi natura, salvo che per quegli eventi specificatamente assicurati con la Sezione 3/C e la garanzia Maggiori Costi di cui all'Art.9 Sez.4 della presente Polizza;
 - z) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, rotture meccaniche, errata manovra salvo quanto coperto dalle garanzie di cui alla Sez.3B della presente polizza
 - aa) conseguenti ad eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui ai precedenti punti derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art.4 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

- Gioielli, pietre e metalli preziosi;
- cose che non siano ancora state collaudate e dichiarate pronte all'uso, con l'accettazione da parte dell'Assicurato degli stessi senza riserva alcuna
- dati, archivi, programmi e software in genere, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
- Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
- Canali sotterranei, piste, linee ferroviarie, dighe, bacini idrici, canali fluviali, impianti di trivellazione, gallerie, ponti, moli, banchine nonché qualsiasi altro manufatto off-shore
- Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi o cose aventi valore artistico od affettivo
- Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- Beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza;
- Il valore del terreno;
- Aeromobili e natanti;

SEZIONE 3/B RISCHI COPERTI GUASTI MACCHINE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da guasti meccanici accidentali alle macchine ivi comprese le macchine elettroniche.

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- b) di deterioramento o logoramento che siano conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.
- d) causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore degli enti assicurati. Resta comunque convenuto che la Società indennizza i danni indiretti consequenziali assicurati con la Sezione 3/C di Polizza;
- e) a mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto.
- f) conseguenti a collaudo, intenzionale sovraccarico o ad esperimenti che comportino imposizioni di condizioni anormali. La verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata "collaudo" o "esperimento";
- g) attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza, o che comunque avrebbero dovuto esserlo con l'uso della normale diligenza, al Contraente e/o all'Assicurato, e non vennero resi noti alla Società;
- h) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, crivelli, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; a

catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;

i) conseguenti ad eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, che per loro destinazione sono posti all'aperto.

Gli eventuali danni di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione, vengono indennizzati come segue:

1° sinistro	:	indennizzo a termini di Polizza;
2° sinistro	:	70% (settantaprocento) dell'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia di Polizza;
3° sinistro	:	40% (quarantaprocento) dell'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia di Polizza;
4° sinistro	:	20% (ventiprocento) dell'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia di Polizza;
5° sinistro e successivi	:	non sussiste il diritto all'indennizzo.

SEZIONE 3/C RISCHI COPERTI DANNI INDIRETTI (MARGINE DI CONTRIBUZIONE)

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga nei limiti delle condizioni ed esclusioni che seguono, ad indennizzare:

- La perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione di ricavi di vendita;
- Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e contenere la riduzione dei ricavi di vendita;

derivanti all'Assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività assicurata per effetto di un sinistro dovuto ad un evento che colpisca gli enti assicurati e sia indennizzabile a termini delle Sezioni 3/A e 3/B che precedono nonché delle eventuali deroghe o garanzie ulteriori di cui alla Sez.4.

Resta convenuto che tutte le eventuali modifiche dell'assicurazione che ampliano la copertura prevista dalla Sezioni 3/A e 3/B di Polizza sono da ritenersi automaticamente valide ed operanti anche per la presente Sezione 3/C.

Art.2 - Esclusioni

La Società esclude dal risarcimento i danni indiretti conseguenti a:

- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualsiasi motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

La Società inoltre non risponde per:

- danni o deprezzamenti di merci e/o prodotti in lavorazione;
- liquidazioni di personale resosi superfluo;
- penali od indennità dovute a terzi.

La Società non risponde infine per i danni indiretti conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore che non costituiscano un nuovo sinistro, indennizzabile a termini della Sezione 3/A e 3/B della presente Polizza;
- limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza o nel rimpiazzo delle opere edili, delle macchine o degli impianti colpiti, derivanti da norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;

- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- carenza, distruzione, deterioramento o danno a materie prime, prodotti semilavorati o finiti o altri materiali necessari per il corretto svolgimento dell'attività, anche a seguito di un evento altrimenti indennizzabile a termini di Polizza;
- eruzioni vulcaniche, il terremoto deve invece intendersi compreso;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli enti assicurati danneggiati o distrutti;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

salvo quanto diversamente pattuito dalle condizioni particolari della presente Polizza.

Art.3 - Delimitazione dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata alla condizione che gli enti siano assicurati - e lo rimangano durante l'intero periodo di validità della presente Polizza - contro i danni materiali diretti, di cui alle Sezione 3/A e 3/B di Polizza, e che l'Assicurato abbia ottenuto, in base a tale assicurazione, il pagamento dei danni materiali subiti o gliene sia stata riconosciuta l'indennizzabilità.

Qualora il pagamento dei danni materiali non venisse effettuato o la loro indennizzabilità non venisse riconosciuta a causa dell'esistenza di una franchigia a carico dell'Assicurato, l'assicurazione prestata con questa Sezione di Polizza è egualmente operativa.

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro":

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi", Tossici e nocivi esclusi i radioattivi come normati dalle leggi in materia.

Art.2 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art.3 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art.4 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Art.5 – Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art.6 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiatura elettroniche

A maggior precisazione di quanto stabilito all'Art. 3) Sezione 3/A ed alla Sezione 3/B, si prende atto che la Società non è tenuta ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato per:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva.

ed inoltre, ma relativamente alla sola componente elettronica degli enti assicurati:

- c) eliminazione dei danni e disturbi, compresi i costi della ricerca e dell'identificazione dei difetti, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; resta però convenuto che la Società indennizza, in

caso di un evento che non sia specificatamente escluso dalla presente Polizza, i danni derivanti ad altre parti dell'ente assicurato.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete di alimentazione sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati attraverso sistemi di protezione e stabilizzazione, conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Art.7 - Materiali refrattari e filtri

A parziale deroga dell'Art. 3 Sezione 3/A e della Sezione 3/B si conviene che in caso di danno a filtri e/o materiali refrattari l'indennizzo tiene conto del deprezzamento del valore di filtri e materiali refrattari colpiti in funzione di:

- tempo di esercizio dei filtri o refrattari danneggiati;
- vita media in condizioni di normale esercizio (riscontrabile dalle tabelle fornite dal costruttore o, in assenza di queste, dalla data normalmente programmata per la loro sostituzione).

Resta comunque stabilita una percentuale minima di deprezzamento, pari al 5% (cinqueprocento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, col massimo del 50% (cinquantaprocento).

Si conviene, inoltre, che la Società non è tenuta ad indennizzare i danni ai refrattari conseguenti alla prima applicazione di calore.

Art.8 – Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art.9 – Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi (siano essi ascrivibili alla Sez.3/A o alla Sez.3/B), ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei o attraverso i fabbricati/impianti e beni assicurati in genere danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie ragionevolmente sostenute per un periodo massimo di 6 mesi dalla data del sinistro, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali, macchinario ed impianti;
- affitto di mezzi atti al trasporto e movimentazione rifiuti;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- lavoro straordinario, notturno, festivo
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- smaltimento rifiuti.
- trasporti celeri
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- posa tubature e condotte temporanee;
- provvedimenti imposti dall'Autorità
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art.10 - Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine

La Società risponde dei danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate causate da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine.

La Società non risponde:

- a) dei danni conseguenti a lavori stradali, riparazione o manutenzione dei fabbricati;
- b) dei danni a cose mobili all'aperto.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Franamenti e cedimenti del terreno".

Art.11 – Grandine su fragili

Fermo quanto stabilito alla garanzia "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali causati da grandine a lastre in cemento-amianto, lucernari, vetrate e manufatti in plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Grandine".

Art. 12 – Spese ricerca del danno

Sono indennizzabili le spese necessarie che l'Assicurato deve sostenere per localizzare il danno. Dette spese sono in aggiunta ai costi necessari per rimpiazzare, riparare e per ricostruire parzialmente o totalmente gli enti assicurati interessati da un sinistro, risarcibile a termini della presente Polizza.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza (Sez.6).

Art.13 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art.14 - Oneri urbanizzazione – vincoli Autorità

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

Art.15 – Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società, a parziale deroga dell'art.3 Sezione 3/A, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

Art.16 – Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società, a parziale deroga dell'art.3 Sezione 3/A, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

1. perdita o danneggiamento del contenuto dei fabbricati assicurati con la presente polizza o di parti dei fabbricati medesimi causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
2. distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
3. furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

La presente garanzia s'intende estesa agli enti, siano essi mobili o a completamento di beni immobili, trovantisi all'aperto per naturale destinazione purché saldamente ancorati agli immobili, a pali o strutture fisse di sostegno in genere; il massimale per sinistro per la presente estensione è pari a $\frac{1}{4}$ (un quarto) del massimale previsto per la garanzia di cui al presente articolo ed al relativo indennizzo verrà applicato uno scoperto del 15%.

Art.17 – Portavalori

Premesso che la Società, a parziale deroga dell'art.3 Sezione 3/A, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art.16 sono parificati ai dipendenti gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza ed i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art.18 – Crollo e collasso strutturale dei fabbricati

A parziale deroga dell'art.3 Sezione 3/A la Società indennizza i danni materiali e diretti di crollo e collasso strutturale, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale dei fabbricati".

Art.19 – Neve e ghiaccio

Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;

Relativamente ai danni conseguenti a sovraccarico di neve si conviene che rimangono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico neve.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve e ghiaccio".

Art.20 – Gelo

Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro, la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".

Art.21 – Eventi socio-politici ed atti di Terrorismo e Sabotaggio

Premesso che la Società, a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art.3 Sezione 3/A, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, in caso di occupazione dei fabbricati assicurati che si protragga per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni (escluso incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all'uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R).

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici" e "Terrorismo e sabotaggio".

Art.22 – Eventi atmosferici

Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, sono compresi in garanzia anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde altresì:

- Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- dei danni subiti da:
 - A. insegne od antenne e consimili installazioni esterne
 - B. enti all'aperto non per naturale destinazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".

Art.23 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, sono esclusi i danni:

- causati da maree, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto non per naturale destinazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

Art.24 – Ricostruzione archivi - dati - programmi

Premesso che la Società, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art.4 sez.3/A, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti agli archivi assicurati, su qualsiasi tipo di supporto siano gli stessi realizzati, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche e o di restauro, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta e il riacquisto di supporti informatici fissi o mobili, sostenuti per la ricostruzione degli archivi e dei dati distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

La Società indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti causati da un evento non espressamente escluso.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Ricostruzione archivi – dati programmi".

Art.25 - Prolungamento del periodo di inattività

A parziale deroga delle esclusioni di cui alle Sezioni 3/A, 3/B e 3/C la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da:

- difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

La presente garanzia è prestata per un periodo di tempo non superiore al limite indicato in scheda di Polizza

Art.26 - Interruzione da parte delle Autorità Civili

A parziale deroga delle esclusioni di cui alle Sezioni 3/A, 3/B e 3/C, l'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un'interruzione dell'attività dichiarata, per un periodo di tempo non superiore al limite indicato in scheda di Polizza, quando come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione dei beni dell'azienda o di beni adiacenti all'azienda dell'Assicurato causati da un evento compreso tra i rischi assicurati con la Sezione I, l'accesso all'azienda dell'Assicurato e/o l'uscita siano preclusi e/o l'attività parzialmente o totalmente interrotta per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate con la Sezione I siano operanti al momento del sinistro.

Art.27 - Interdipendenza da Fornitori e Clienti

Qualora uno dei fornitori o Clienti dell'Assicurato sia colpito da un sinistro causato da incendio, fulmine, esplosione, impatto di aeromobili, eventi naturali e tale sinistro causi un'interruzione o intralcio di attività dell'Assicurato stesso, il conseguente danno finanziario sarà indennizzato ai sensi delle Condizioni previste dalla Sezione 3/C per un periodo di tempo non superiore al limite indicato in scheda di Polizza.

Art.28 - Perdite conseguenti ad impedimento di accesso

A parziale deroga delle Sezioni 3/A, 3/B e 3/C, si conviene tra le Parti che, nel caso in cui, cose nel raggio di 1 (uno) Km dal confine dell'impianto che non siano di proprietà, in uso, consegna o custodia, del Contraente

o Assicurato, subissero un sinistro, risarcibile a termini di Polizza, cagionato da uno dei seguenti eventi:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili;
- scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni o allagamenti;
- terremoto,

causando un impedimento totale o parziale d'accesso all'azienda dell'Assicurato e in conseguenza a tale evento l'attività sia parzialmente o totalmente interrotta, tale interruzione di attività viene considerata indennizzabile ai sensi della presente Sezione per un periodo di tempo non superiore al limite indicato in scheda di Polizza.

Art.29 - Interruzione fornitura di acqua, gas e utilities in genere

A parziale deroga delle Sezioni 3/A, 3/B e 3/C, qualora uno degli impianti di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia - acqua - gas), situato entro 5 Km. dalle ubicazioni assicurate ed utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività, sia colpito da un sinistro causato da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, azione meccanica del fulmine terremoto, fenomeno elettrico, inondazione, alluvione, eventi atmosferici in genere, scioperi sommosse e tumulti popolari, che causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività, saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente Sezione.

La presente garanzia è prestata per un periodo di tempo non superiore al limite indicato in scheda di Polizza

Art.30 - Prolungamento del periodo di indennizzo

Ogni prolungamento del periodo di indennizzo determinato dall'impossibilità di effettuare le necessarie riparazioni per l'irreperibilità di parti e/o componenti in relazione alla vetustà degli impianti assicurati, non è computato ai fini del calcolo dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza; pertanto, in nessun caso, il periodo di indennizzo, a seguito di sinistro, può eccedere il tempo ragionevolmente necessario per la riparazione di un ente, di caratteristiche e prestazioni analoghe a quello assicurato, e per il quale le parti e/o componenti necessarie siano reperibili sul mercato.

Art.31 - E-Risk

La Società non è obbligata per danni o responsabilità di qualsiasi natura - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

Art.32 – Parco veicoli

Si conviene che relativamente agli enti rientranti nella definizione di "Parco veicoli", saranno indennizzati solo i danni conseguenti ai seguenti eventi:

- Incendio (da qualsiasi causa determinate) ivi compresa l'autocombustione
- Fulmine, esplosione, implosione, scoppio
- Caduta aeromobili e corpi volanti in genere, loro parti o cose trasportate, meteoriti o scorie
- Eventi atmosferici, eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio
- Terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti

Ferme le esclusioni tutte previste dall'art.3 della Sezione 3 che precede.

Valgono altresì le garanzie di cui agli artt. 1, 3, 9 e 16 della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a Valore Intero fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce

"Parco veicoli". Le garanzie di cui al presente articolo valgono esclusivamente durante il rimessaggio e/o ricovero dei veicoli sia presso strutture di proprietà o in uso al Contraente, che presso terzi.

Art.33 - Revisione di impianti di turbine a vapore

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato devono provvedere periodicamente, a loro spese, all'accurata revisione di ogni turboalternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche).

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 (novemila) ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 2 (due) anni dall'ultima revisione. Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia.

Per gli impianti con un massimo di 1.500 (millecinquecento) ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni 3 (tre) anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività. Quanto sopra non solleva il Contraente e l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato devono tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che può inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

Art.34 - Trasformatori ed alternatori

A parziale deroga dell'Art. 4), comma a) delle Norme generali relative alla Sezione I - Danni materiali di Polizza, si conviene che in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 (dodici) anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% (cinqueprocento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50% (cinquantaprocento).

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

1. fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
2. entro quindici giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- A. per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- B. conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- C. predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

- fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

A. DANNI DIRETTI

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- in caso di distruzione:
 1. per i fabbricati ed impianti il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 2. per le reti il costo di rifacimento delle stesse ivi compresi i costi di scavo, posa e reinterro;
 3. per i beni mobili comprese le apparecchiature elettroniche il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 4. per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
 5. Per i veicoli il costo di rimpiazzo con altri nuovi eguali oppure equivalenti per utilizzo e rendimento applicando tuttavia un deprezzamento forfettario del valore del 10% per ogni anno dall'immatricolazione con un massimo comunque del 70%
- in caso di danno parziale:
 1. il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- d) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera.
- e) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia urbanistica e/o impiantistica e/o risparmio o contenimento energetico" vigenti al momento del sinistro la Società riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l'adeguamento della costruzione alle norme vigenti

- f) si conviene che in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 (dodici) anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% (cinqueprocento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50% (cinquantaprocento).

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque f) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque f), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di ricostruzione e rimpiazzo o le riparazioni ed i restauri la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 del Codice Civile.

Qualora a causa di un medesimo evento risultassero attivate due o più diverse garanzie di cui alla presente polizza si conviene che per ciascuna garanzia verrà applicato il relativo limite, qualora previsto, ma verrà applicata, al cumulo delle garanzie, solo una franchigia identificata sin d'ora nella più elevata. L'eventuale scoperto, viceversa, verrà applicato ad ogni singola garanzia.

Parimenti, qualora un medesimo evento danneggiasse beni situati in ubicazioni diverse si conviene che, fermo il limite fissato per la garanzia, verrà applicato una sola franchigia salvo se diversamente specificato.

B. DANNI INDIRETTI

Relativamente al Margine di Contribuzione l'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro ed ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del margine di contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Relativamente ai maggiori costi si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo per i maggiori costi verrà calcolato sulla base delle spese documentate sopportate dall'Assicurato per il periodo massimo previsto all'Art.9 Sez.4.

Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €.100.000,00.=.

Art.8 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art.9 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, e dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 12 - Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;

Art.13 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso abbia intenzione di predisporre o abbia predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci, anche se in altro luogo;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 14 - Rinuncia alla surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge, delle Società controllate, controllanti, consociate, collegate al Contraente e/o all'Assicurato e dei loro dipendenti, salvo il caso di dolo, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi l'azione di richiesta di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. La Società si riserva, invece, il diritto di esperire, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, ma a proprio favore, qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi, diversi da quelli citati in precedenza, di indennizzi da essa corrisposti all'Assicurato.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita Assicurata	Somma Assicurata	Tasso imponibile %	Premio imponibile
1) Fabbricati, macchinari, contenuto, apparecchiature elettroniche, apparecchi ad impiego mobile, Rete teleriscaldamento	80.745.000,00		
2) Guasti macchine	39.076.000,00		
3) Margine di contribuzione	8.500.000.00		
4) Parco Veicoli	11.485.680,00		
5) Ricorso terzi	5,000,000.00		
6) Spese di demolizione e sgombero a PRA	1.000,000.00		
		Premio imponibile	
		Imposte	
		Premio lordo	

Le partite 1, 4, 5 e 6 è da intendersi relative al complesso del patrimonio e dei siti del Contraente mentre le partite 2 e 3 devono intendersi relative ai soli impianti di termovalorizzazione e sistema di teleriscaldamento situati in Via Lago di Pusiano 4 a Schio (VI).

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali :

Limite	Importo
Limite per sinistro e per anno danni alle partite 1, 2 e 3	€50.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Limite per sinistro e anno per apparecchi ad impiego mobile	€25.000,00 per sinistro ed €150.000 periodo assicurativo

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Danni diretti (Sez.3/A)	
	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno salvo se diversamente indicato	Le somme assicurate	€xx,00.=
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4)	Il massimale riportato alla partita 6 per sinistro	Nessuno

Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.2 Sez.4)	3% dell'indennizzo con il massimo di €.100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Spese peritali (Art.3 Sez.4)	5% dell'indennizzo con il massimo di € 100.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi (Art.4 Sez.4)	Il massimale riportato alla partita 5 per sinistro e per anno	Nessuno
Eventi socio-politici (Art.21 Sez.4)	80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo	€ .xx,00.=
Terrorismo e sabotaggio (Art.21 Sez.4)	50% delle somme assicurate per ubicazione	10% con il minimo di €.5.000,00.= ed il massimo di € .100.000,00.= per sinistro
Eventi atmosferici (Art.22 Sez.4)	80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo	€ .xx,00.=
Crollo e collasso strutturale (Art.18 Sez.4)	€ 200.000,00.= per sinistro	€ .10.000,00.=
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art.23 Sez.4)	50% delle somme assicurate per singola ubicazione	1,00% della somma assicurata con il minimo di €.5.000,00 . = ed il massimo di € .50.000,00.= per sinistro
Spese ricerca del danno (Art.12Sez.4)	€ 75.000,00.= per sinistro ed € 150.000,00.= per periodo assicurativo	€ .2.500,00.=
Gelo (Art.20 Sez.4)	€ .100.000,00.= per sinistro	€ .xx,00.=
Terremoto	50% delle somme assicurate per singola ubicazione	1,00% della somma assicurata con il minimo di €.5.000,00 . = ed il massimo di € .50.000,00.= per sinistro
Rottura vetri e cristalli (Art.5 Sez.4)	€ 5.000,00.= per singola lastra, € .50.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€ 150,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art.8 Sez.4)	€ .300.000,00.= per sinistro	€ 1.000,00
Franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno (Art.10 Sez.4)	€ .500.000,00.= per sinistro	€ .xx,00.=
Neve e Ghiaccio (Art.19 Sez.4)	50% delle somme assicurate con il massimo di € .500.000,00.= per periodo assicurativo	€ .xx,00.=
Grandine su fragili (Art.11 Sez.4)	€ .200.000,00.= sinistro	€ .xx,00.=
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.15 Sez.4)	€ .15.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo con il sottolimito di € .1.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo per il furto con destrezza	Nessuno
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto (Art.16 Sez.4)	€ .50.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo, con il sottolimito di € .5.000,00.= per sinistro e per periodo	€ .2.500,00.= per sinistro

	assicurativo per furto con destrezza	
Furto, rapina, estorsione di veicoli (Art.32 Sez.4)	€.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€.2.500,00.=
Portavalori (Art.17 Sez.4)	€.5.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	10%
Ricostruzione archivi (Art.24 Sez.4)	€.75.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€.2.500,00.= per sinistro
Guasti Macchine (Sez.3/B)		
Ogni e qualsiasi danno	La somma assicurata alla partita 2	Xx% con il minimo di €.xx.000,00.= per sinistro
Margine di contribuzione (Sez.3/C) e Maggiori Costi		
Ogni e qualsiasi danno con esclusione di Guasti Macchine (Sez.3/A)	365 giorni con il massimo della somma assicurata alla partita 3	3 giorni a partire dalle ore 24.00 del giorno precedente la data del sinistro
Ogni e qualsiasi danno per le garanzie Guasti Macchine (Sez.3/B)	365 giorni con il massimo della somma assicurata alla partita 3	xx giorni a partire dalle ore 24.00 del giorno precedente la data del sinistro
Maggiori costi (Art.9 Sez.4)	€.3.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo con il limite temporale di 6 mesi	3 giorni a partire dalle ore 24.00 del giorno precedente la data del sinistro

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza: nel caso di sinistro che riguardi diverse garanzie, e siano operanti in concomitanza più franchigie o scoperti verrà applicata una sola franchigia o scoperto, quello più alto

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

Documento firmato digitalmente